



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

## FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

# BANDO DI ATTUAZIONE

## Misura 5.68 paragrafo 3

### Misure a favore della commercializzazione

#### - imprese di acquacoltura

Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014

**2023**



## 1. DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La presente Misura viene attivata mediante procedura a “regia”.

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando e la modulistica da usare obbligatoriamente è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/>

## 2. DESCRIZIONE TECNICA DELLA MISURA

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 “Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014”
Priorità del FEAMP	5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 5.68 paragrafo 3 - Misure a favore della commercializzazione – art.68
Sottomisura	-
Finalità	Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Beneficiari	Imprese di acquacoltura

## 3. OBIETTIVI DELLA MISURA

La Misura sostiene la compensazione finanziaria alle imprese di acquacoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1278, per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'Allegato XIII al P.O. FEAMP “Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e 2022/1278.

## 4. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

La misura si applica all'interno dell'intero territorio regionale ivi comprese le acque marine di competenza dei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste e la Laguna di Grado e Marano, fatto comunque salvo quanto previsto al punto 6.

## 5. INTERVENTI AMMISSIBILI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP.

È ritenuta ammissibile a contributo la compensazione finanziaria alle imprese del settore dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La compensazione finanziaria è eleggibile a decorrere **dal 24 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** ed è calcolata secondo la metodologia di calcolo riportata nell'Allegato XIII al P.O. FEAMP 2014-2020, descritta al successivo punto 11.



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

## 6. SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono ammissibili le imprese acquicole iscritte alla Camera di Commercio per attività di acquacoltura (codici ATECO 03.21-03.22) con sede legale o unità locali operative nel territorio regionale (risultanti dalla visura camerale) alla data della presentazione della domanda.

Le imprese che gestiscono impianti produttivi in più regioni hanno facoltà di scegliere a quale Regione presentare istanza (sulla base della Regione in cui ricade la sede legale o quella operativa). La scelta della Regione a cui presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante, pertanto non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre Regioni. Le domande saranno ritenute inammissibili se emergerà che il richiedente alla data della presentazione della domanda, aveva già inviato istanza presso altre regioni.

Il richiedente deve essere attivo al momento della presentazione dell'istanza e nel periodo di eleggibilità della compensazione e deve dimostrare la tipologia e i quantitativi di produzione acquicola venduta nell'anno 2021.

Il richiedente non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046 e, in particolare, non risultare in stato di crisi o in procedura concorsuale di liquidazione dell'impresa ai sensi della normativa vigente in materia (vedi R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e D.L. 24/08/2021 convertito con L. 147/2021). Per quanto riguarda la regolarità negli obblighi in materia di imposte e tasse, si fa riferimento alle violazioni gravi specificate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Il richiedente non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo). Per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015.

Inoltre si precisa che ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

Sono ammissibili a finanziamento i soggetti in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.

## 7. SOGGETTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Non sono ammissibili al finanziamento le istanze proposte da soggetti che:

- risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP (2007-2013) o altri fondi SIE ovvero contributi per la pesca e acquacoltura erogati a livello locale o nazionale. Si precisa che le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nei periodi di programmazione PO FEP 2007-2013 e PO FEAMP 2014-2020, è stata comunicata la revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi al momento della domanda, sono ritenute inammissibili;
- i cui legali rappresentanti svolgano analoghi incarichi in altre imprese che risultano nella situazione rappresentata al precedente punto;
- a qualsiasi titolo non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità ai fini dell'acquisizione di contributi economici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).

## 8. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Alle compensazioni di cui alla presente Misura per le imprese di acquacoltura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili per priorità 5, art. 68, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 2022/1278, per complessivamente Euro **650.000,00** con riferimento alla legge regionale 29/12/2022 n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025).

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall'art. 1 par. 8 del Reg. (UE) 2022/1278.

In mancanza di risorse finanziarie sufficienti a garantire il sostegno a tutti i beneficiari ammessi in graduatoria verrà applicata una riduzione proporzionale delle compensazioni al fine di finanziare tutte le istanze ammissibili come successivamente descritto al punto 11.

**L'importo massimo a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina" di tutte le erogazioni effettuate con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA e Aiuti di Stato), per ciascuna impresa acquicola, non può superare l'importo di 360.000 euro per il periodo di eleggibilità della compensazione.**

Qualora le risorse assegnate non fossero sufficienti a finanziare le compensazioni ammissibili, sarà facoltà dell'Amministrazione regionale, tramite apposita Delibera di Giunta, integrare le risorse per il finanziamento delle istanze con i fondi che si rendessero disponibili a favore della presente misura del FEAMP 2014-2020 ovvero attraverso le risorse del FEAMPA 2021-2027, previa verifica di conformità con le specifiche disposizioni attuative di misura del nuovo Programma.

## 9. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	ggS = giorni dalla presentazione dell'istanza alla scadenza del termine C=0 per ggS ≤ 2 C= (ggS-2)/18 per 2 < ggS < 20 C=1 per ggS ≥ 20	40	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI PESCA</b>				
R1	Maggiore numero di Kw	C=0 Kw min C=1 Kw max	0	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI ACQUACOLTURA</b>				
R2	Volume della produzione ovvero numero di avannotti(*)	C=0 per ton ≤ 20 C= (ton -20)/780 per 20 < ton < 800 C=1 per ton ≥ 800  Per le avannotterie: Na= numero di avannotti C=0 per Na ≤ 10.000 C= (Na -10.000)/4.990.000 per 10.000 < Na < 5.000.000 C=1 per Na ≥ 5.000.000	50	
<b>CRITERI OGGETTIVI SPECIFICI DELL'OPERAZIONE</b>				
R3	Percentuale di mancata compensazione (Mc) tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca e 360.000 € per le imprese	Mc= ((C <sub>met</sub> - 360.000 €)/C <sub>met</sub> )*100 C=0 Mc=0 C=0,5 0 < Mc ≤ 30	10	

acquicole) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia( $C_{met}$ )	$C=1 \text{ } M_{c}>30$		
---	-------------------------	--	--

(\*) Si considerano i quantitativi di produzione venduta dall'impresa nell'annualità 2021, espressi in tonnellate o in numero di avannotti. In caso di imprese che presentino produzioni con entrambe le unità di misura (tonnellate e avannotti) si otterranno valori distinti del coefficiente C, la cui somma (che in ogni caso non potrà superare il valore massimo consentito pari a 1), costituirà il valore del coefficiente utilizzato per il calcolo del relativo punteggio.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni si seguirà l'ordine di invio temporale delle istanze dando preferenza a quelle inviate prima.

## 10. PRINCIPI GENERALI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA COMPENSAZIONE

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile è l'aiuto pubblico erogato al beneficiario.

## 11. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE

La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'Allegato XIII del PO FEAMP "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278".

In particolare, relativamente alle imprese di acquacoltura si applicherà, in funzione della tipologia di impianto, il relativo valore del coefficiente K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 3.8.2 del capitolo 3.8 del suddetto Allegato XIII, di cui di seguito si riporta una sintesi.

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	K (Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti)
1	Avannotti	4,50
2	Venericoltura	55,73
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	11,41
4	Vallicoltura	80,03
5	Gabbie in mare	126,06
6	Impianti a terra acqua dolce	146,25
7	Impianti a terra specie marine	268,02

**Tabella 3.8.2 Valore mensile dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto (sintesi)**

Per l'ottenimento del valore della compensazione mensile (**C<sub>m</sub>**) occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di K ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto commercializzato dall'impresa richiedente riferito all'annualità 2021:

$$C_m = K \times P$$

Il valore complessivo della compensazione (**C**) per l'intero periodo sarà, quindi dato da:

$$C = K \times P \times nM$$



**K** = coefficiente mensile corrispondente alla tipologia di impianto gestito dal richiedente, come riportato nell'ultima colonna della tabella 3.8.2 del capitolo 3.8 del suddetto Allegato XIII;

**P** = quantitativi di produzione venduta dall'impresa nell'annualità 2021, espressi in tonnellate o in migliaia di avannotti, come risultanti dalle fatture di vendita e se richiesto dai relativi documenti di trasporto;

**nM** = numero di mesi interi (l'intero periodo di eleggibilità della compensazione pertanto corrisponde ad un numero di mesi pari a 10).

I valori di K presenti nella tabella 3.8.2 della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità della compensazione (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022).

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 3.8.2 del capitolo 3.8 dell'Allegato XIII del PO FEAMP è prescritta la presentazione di una sola istanza per più tipologie di impianto, nel qual caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 3.8.2 della metodologia di calcolo, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k, derivante dalla **media dei valori di k delle due** tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

Al fine di garantire il sostegno a tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, l'Amministrazione Regionale finanzia alle imprese beneficiarie lo stesso numero di mensilità ammissibili fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. In tal caso il valore della compensazione relativa all'ultimo mese finanziabile con le risorse disponibili, sarà ridotto proporzionalmente applicando il coefficiente di riduzione **R** dato da:

$$R = DR / IR$$

Dove:

**DR** = dotazione finanziaria residua mensile;

**IR** = fabbisogno finanziario mensile a coprire tutte le istanze ammissibili.

## 12. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLA COMPENSAZIONE

La compensazione cui al Reg. (UE) 2022/1278 Art. 1, comma 7 - Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014, nel caso in cui la domanda sia ammessa a finanziamento nella graduatoria di misura, viene liquidata a saldo contestualmente al decreto di concessione.

## 13. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede alla ricezione delle domande pervenute esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it), utilizzando obbligatoriamente la modulistica reperibile sul sito web della Regione, e all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMP** che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza.

### Verifica della ricevibilità dell'istanza

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, qualora le domande presentino irregolarità non sanabili rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, quindi considerate irricevibili, verranno archiviate con un provvedimento espresso.

Le irregolarità ritenute non sanabili sono:

- La ricezione fuori termini della domanda (al di fuori dell'intervallo temporale di cui al punto 14);





REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## ALLEGATO A

- L'invio della domanda con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it);
- Il mancato invio della domanda tramite la compilazione dello specifico modulo (Modulo 01- Domanda di contributo);
- La mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente;
- Il mancato invio del documento di identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento, qualora la domanda non sia firmata digitalmente.

### Verifica di ammissibilità dell'istanza

La verifica di ammissibilità a finanziamento (ai fini della prima approvazione della graduatoria di finanziamento) avviene sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente in sede di istanza. Tutte le informazioni fornite dal richiedente possono essere oggetto di richiesta di integrazione, modifica e revisione da parte dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando.

Potrà essere richiesta l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 7/2000, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessarie in considerazione delle peculiarità di ciascuna istanza. Verranno inoltre svolte verifiche in merito alle attestazioni fornite.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non ammettere un importo;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

Successivamente alla verifica dei punteggi delle singole iniziative il Servizio caccia e risorse ittiche formula la graduatoria delle istanze ammesse al sostegno.

La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e pubblicata sul sito Web della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Per ciascuna compensazione ammessa saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMP);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo della sede legale o operativa ricadente in regione
- importo della compensazione ammissibile;
- importo della compensazione finanziabile;
- quota comunitaria;
- quota statale;
- quota regionale;
- punteggio;
- note.

Considerata la natura della Misura, al fine di evitare disparità di trattamento tra i beneficiari e di garantire il sostegno per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, nel caso la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a coprire tutte le domande ammissibili, si procederà all'applicazione del coefficiente di riduzione R della compensazione ammessa come indicato al precedente punto 11.

Dalla data di approvazione della graduatoria decorrono i termini per il procedimento di liquidazione della compensazione.

La rilevazione, nel corso dei successivi controlli, di elementi che determinano la riduzione della compensazione spettante, comporterà la conseguente revisione della compensazione ammessa a finanziamento.



## ALLEGATO A

Nel caso in cui sia stato applicato il coefficiente di riduzione R della compensazione relativa all'ultima mensilità finanziabile, come descritto al precedente punto 11, il valore di tale coefficiente, stabilito in fase di prima approvazione della graduatoria, rimarrà invariato anche in caso di eventuali riduzioni delle compensazioni ammesse, conseguenti agli esiti dei successivi controlli.

Le informazioni relative a ciascuna istanza saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP e verranno pubblicate sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 per gli specifici adempimenti e nella sezione FEAMP elenco delle operazioni previsto dall'art.115 del Reg.(UE) 1303/2013.

### 14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

**Il richiedente presenta, a valere sul presente bando, una sola istanza di compensazione, la quale può essere riferita a più tipologie di impianto di acquacoltura.**

L'istanza, debitamente compilata e completa della relativa documentazione, di cui al successivo punto 15, deve essere trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche- Servizio caccia e risorse ittiche (Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione), via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE **utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it).**

L'oggetto della comunicazione deve riportare la seguente dicitura: **"FEAMP - Misura 5.68 par. 3 - Domanda di contributo – imprese di acquacoltura"**.

La data e l'ora di avvenuta spedizione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC.

La domanda si intende validamente inviata se:

- inviata entro i termini dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente all'indirizzo PEC: [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it);
- compilata tramite l'utilizzo del Modulo 01 – Domanda di contributo;
- sottoscritta con firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata) ed inviata tramite PEC, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

Al fine dei controlli previsti sull'operazione, la sopra indicata documentazione deve essere detenuta presso il beneficiario.

**Le domande dovranno essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro e non oltre il 29/05/2023.**

**Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando sarà resa disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:**

<https://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/>

### 15. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I soggetti che intendono accedere alla presente misura devono presentare la seguente documentazione:

Documentazione da presentare per accedere al finanziamento	Modulo
Domanda di contributo sottoscritta dal <b>legale rappresentante</b> dell'impresa.	01
Elenco delle fatture di vendita indicante per ognuna il peso o numero avannotti del prodotto venduto nell'anno 2021 sottoscritto dal richiedente e confermato dal professionista in materia fiscale (commercialista ecc.) incaricato dall'impresa, unitamente all'attestazione relativa ad altri contributi ricevuti per le medesime finalità.	02
Copia del bilancio anno 2021 (o conto economico per chi non è tenuto ad approvare il bilancio).	





Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.	
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza e del professionista firmatario del Modulo 02.	

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## 16. CONTROLLI

Controlli amministrativi, in sede ed eventualmente in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dall'Amministrazione regionale e dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303/2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP.

Copia di tutta la documentazione inerente il fascicolo progettuale deve essere presente in formato digitale e/o cartaceo presso la sede dell'impresa.

Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti nazionali e comunitari. Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- fornire il supporto e l'accompagnamento necessario per i controlli in loco previsti;
- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste.

## 17. RECESSO PER RINUNCIA

L'istanza di rinuncia volontaria alla richiesta di compensazione deve essere presentata dal richiedente al Servizio caccia e risorse ittiche esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it) tramite l'invio del **Modulo 03** adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto.

## 18. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Le accertate **false dichiarazioni e il mancato rispetto degli impegni assunti** con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca in tutto o in parte del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.

L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi dell'art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca totale o parziale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge o regolamentari.



## 19. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché ad eventuali disposizioni emanate dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

**Il beneficiario ha l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 508/2014, il rispetto delle condizioni di cui al punto 1, lettere da a) a d) dello stesso articolo per un periodo di cinque anni dal pagamento finale.**

### Conservazione dei documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy i documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

## 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/pesca-acquacoltura/FEAMP/>

## 21. DIRITTI DEI BENEFICIARI

I beneficiari godono di tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

## 22. COMUNICAZIONI DALL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando da parte dell'Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.

I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti.

Il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

## 23. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

### Regolamenti UE

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/1995** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla Tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- **Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata)** - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - Tavole di corrispondenza (Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (UE, EURATOM) n. **1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione



UNIONE EUROPEA



ministero delle politiche  
agricole alimentari e forestali



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## ALLEGATO A

- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo <<Cooperazione territoriale europea>>
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli



## ALLEGATO A

scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi

- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento (UE) **2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento (UE) **2022/1278** del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

### Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento di esecuzione (UE) **2017/218** della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca



## ALLEGATO A

- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
- Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione
- Regolamento (UE) **2019/1241** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio





REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## ALLEGATO A

- Regolamento delegato (UE) **2017/1787** della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca
- Regolamento (UE) **2019/1022** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014
- Regolamento (UE) **2020/560** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- Circolare MiPAAF 6485 del 27 marzo 2020;

### Normativa nazionale

- Legge n. 689/1981 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 313/2002 del 14 novembre 2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca





## ALLEGATO A

- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (GU n. 91 del 19.04.2016, - S. O. n. 10)

### Normativa Regionale

- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
- Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 "Legge collegata alla manovra di Bilancio 2023-2025";
- Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 "Legge di stabilità 2023";
- Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 "Bilancio di previsione per gli anni 2023- 2025";
- DGR n. 2055 del 29/12/2022 di approvazione del bilancio finanziario gestionale (BFG) 2023;
- DGR 28 aprile 2017, n. 768 - Determinazione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000

### 24. LINK UTILI

#### Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/>

#### Ministero Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

<https://www.politicheagricole.it>

### 25. CONTATTI

<p>Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche</p> <p><b>Servizio caccia e risorse ittiche</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:cacciapesca@regione.fvg.it">cacciapesca@regione.fvg.it</a></p> <p>PEC: <a href="mailto:agricoltura@certregione.fvg.it">agricoltura@certregione.fvg.it</a>.</p>	<p><b>Il responsabile del procedimento:</b></p> <p><b>il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche:</b></p> <p>Avv. Valter Colussa</p> <p>e-mail: <a href="mailto:cacciapesca@regione.fvg.it">cacciapesca@regione.fvg.it</a></p> <p>Tel: 0432 555650</p>
<p><b>Per informazioni rivolgersi alla Struttura stabile di Udine:</b> Fogale Lorenzo</p> <p>e-mail: <a href="mailto:lorenzo.fogale@regione.fvg.it">lorenzo.fogale@regione.fvg.it</a></p> <p>Tel: 0432 555650 - Cell: 335 6911925</p>	



UNIONE EUROPEA

**mipaaf**  
ministero delle politiche  
agricole alimentari e forestali



**FEAMP**  
PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

**ALLEGATO A**

**Per informazioni rivolgersi alla Struttura stabile di Trieste:** Manzin Franco

e-mail: franco.manzin@regione.fvg.it

Tel: 040 3774009 - Cell: 334.6261643

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE